



tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – Agevolazioni fiscali per le imprese

La manovra di Bilancio 2021, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha introdotto diverse novità per le imprese. Con la presente Taxnews iniziamo con l'illustrazione delle agevolazioni fiscali a favore delle aziende e, in particolare, con la proroga e il potenziamento del tax credit per l'investimento in beni strumentali nuovi.

1. Tax Credit beni strumentali nuovi potenziato ed esteso fino al 2022– beni tradizionali e industria 4.0

Con la Manovra 2021 è stata estesa al 31 dicembre 2022, e in taluni casi particolari al 30 giugno 2023, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, di cui alla nostra precedente Taxnews n. 2/2020: la misura scadeva, infatti, con gli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2020 e, in taluni casi fino al 30 giugno 2021.

Secondo la nuova versione, possono beneficiare del tax credit tutte le imprese che effettuano i predetti investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si deve considerare la competenza economica ex art. 109 del TUIR, e quindi la data di consegna del bene acquistato.

Sono cambiate anche le percentuali del tax

credit, nel senso che sono stati rimodulati gli scaglioni di investimento a cui si applicano le percentuali, comunque incrementate, e differenziate ora anche in funzione dell'anno di investimento: 2021 o 2022 (si allega una **tabella riepilogativa**, che indica anche i diversi tetti di spesa). Come evidenziato nella tabella, il credito d'imposta è stato esteso alle attrezzature destinate alla realizzazione di modalità di lavoro agile e ai servizi relativi all'utilizzo dei beni immateriali interconnessi a beni industria 4.0 mediante soluzioni di *cloud computing*.

Come in precedenza, sono agevolabili i beni materiali industria 4.0 (elencati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016 – allegato A), i beni immateriali interconnessi a quelli industria 4.0 (elencati nell'Allegato B alla legge n. 232/2016 – allegato B), ed i beni "tradizionali" diversi dai precedenti.

2. Quando non spetta il Tax Credit beni strumentali nuovi

L'agevolazione non spetta:

- a) Alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) Alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001,

n. 231;

- c) Alle imprese che non rispettano le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore, e in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Investimenti esclusi dal Tax Credit beni strumentali nuovi

Il bonus non spetta per i seguenti investimenti:

- a) Acquisto di veicoli e mezzi a motore di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR;
- b) Beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- c) Fabbricati e costruzioni;
- d) Beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
- e) Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Modalità di fruizione del Tax Credit beni strumentali nuovi

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione per pagare altri tributi e contributi secondo il D.Lgs. n. 241/1997.

In particolare, il tax credit potrà essere fruito in **tre quote annuali** di pari importo:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimen-

ti in beni tradizionali diversi da quelli industria 4.0;

- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con riferimento ai beni industria 4.0 (di cui agli allegati A e B). Qualora l'interconnessione dei beni industria 4.0 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è in ogni caso possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante applicando le aliquote relative ai beni diversi da quelli industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali tradizionali (diversi da quelli industria 4.0) effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi **inferiori a 5 milioni** di euro è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com